



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1472 del 2011, proposto da:

Maruf Khan, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Papandrea, con domicilio eletto presso l studio dello stesso in Venezia-Mestre, viale Garibaldi, 89;

contro

l'Amministrazione dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivo di "affidamento" del 28.04.2011, adottato dalla Questura di Venezia, notificato all'interessato in data 04.05.2011;

della nota del ministero dell'interno n. 557/leg/240520.09/3^p del 07.08.2009;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2012 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

che l'atto impugnato si fonda sulla insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la conversione del permesso di soggiorno per minore età richiesto dal ricorrente;

che invece agli atti risulta il parere del comitato per i minori stranieri ai sensi dell'articolo 32, comma uno bis, del decreto legislativo numero 286 del 1998, come modificato dal decreto legge 23 giugno 2011, numero 89, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, numero 129, favorevole al proseguimento del soggiorno in Italia del ricorrente anche dopo il conseguimento della maggiore età;

che a mente del richiamato articolo, una volta acquisito il parere favorevole, il permesso di soggiorno per minore età sarebbe suscettibile di conversione (confronta l'ordinanza della Corte costituzionale 21 luglio 2011, numero 222), non potendosi peraltro considerare ostativo il requisito della mancata permanenza nel territorio nazionale da almeno tre anni;

che conseguentemente il ricorso deve essere accolto con annullamento dell'atto impugnato;

che le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Stefano Mielli, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)